



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 15/11/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile stipulato con l'intermediario convenuto il 12/09/2011 ed estinto anticipatamente alla 50esima rata delle 120 originariamente previste, nel mese di febbraio 2016, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la restituzione dell'importo complessivo di € 4.001,20, per le commissioni e gli oneri assicurativi non maturati in ragione dell'estinzione anticipata, oltre al rimborso delle spese del procedimento.

Costitutosi, l'intermediario contesta le richieste del ricorrente, dichiarando di avere rispettato, nel caso di specie, tutte le regole in materia di trasparenza e di aver già rimborsato al cliente quanto dovuto (€ 285,00) a titolo di "*ristoro commissioni*" in sede di conteggio estintivo. Eccepisce, altresì, di non essere legittimato passivamente rispetto alle domande di retrocessione delle quote non maturate delle commissioni bancarie (rispetto alle quali dichiara di non aver trattenuto le somme anticipatamente versate dal cliente, e che sono state consegnate alla finanziatrice al momento dell'incasso), del premio assicurativo (rispetto alle quali è legittimata esclusiva la Compagnia di assicurazioni), e delle quote di commissioni di intermediazione nella parte in cui esse sono destinate a remunerare il mediatore/agente. L'intermediario eccepisce, altresì, di non essere tenuto al pagamento degli interessi legali e delle spese di assistenza professionale, a tal ultimo proposito evidenziando che il procedimento ABF non prevede per l'interessato l'obbligo di



difesa professionale. In ragione di ciò, chiede il rigetto di tutte le richieste formulate dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda del ricorrente il quale lamenta il mancato rimborso da parte dell'intermediario della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, e ne chiede la restituzione in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza espressa da questo Arbitro, il Collegio osserva che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, Dec. n. 6167/2014), in considerazione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo.

In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio *pro rata temporis* utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. Dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

E' evidente, pertanto, l'importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* che consente al cliente non solo di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l'esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento.

Alla luce di ciò è chiaro che, in applicazione dell'art. 125-sexies TUB e – già prima dell'introduzione di tale norma – dell'art. 2033 c.c., devono ritenersi nulle le clausole contrattuali che prevedono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del



Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Allo stesso modo, non possono ritenersi valide le clausole che prevedono – nel caso di estinzione anticipata – che il rimborso spettante al cliente sia determinato secondo un importo fisso per ciascuna rata non maturata senza, tuttavia, precisare le ragioni sottese al criterio di rimborso adottato e che potrebbe produrre l'irripetibilità di importi a maturazione nel tempo.

Confermata, dunque, l'applicabilità anche al caso di specie del principio di rimborso proporzionale delle commissioni non godute, e con riferimento alle richieste articolate dal ricorrente, dall'esame del contratto si evince che a fronte delle commissioni corrisposte dal cliente in sede di conclusione del contratto, non è prevista una puntuale descrizione delle attività retribuite con il costo di ciascuna di esse; l'unica descrizione delle attività svolte a fronte dei costi sostenuti è contenuta all'interno dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto e non consente di distinguere quale commissione fosse destinata a retribuire attività *up front* e quale invece attività *recurring*. L'assoluta opacità di tale formulazione comporta che sia le commissioni finanziarie che le commissioni bancarie e di intermediazione debbano considerarsi *recurring* e che, pertanto, debbano essere rimborsate al cliente in misura proporzionale alla quota di esse non maturata in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Anche con riferimento alla presunta carenza di legittimazione passiva eccepita dall'intermediario rispetto alla domanda di rimborso *pro quota* delle commissioni bancarie corrisposte dal cliente in favore della mandante, il Collegio ritiene di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento, in considerazione del quale si ritiene che la conclusione del contratto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandataria, proprio in forza del rapporto che la lega alla mandante, non può certamente essere considerata estranea alla richiesta di rimborso formulata dal cliente per le commissioni corrisposte in favore di quest'ultima (Collegio ABF di Napoli, Dec. 6042/2014).

Il Collegio condivide il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di questo Arbitro anche con riferimento a quanto esposto in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, rispetto alla quale l'intermediario ha eccepito la natura *up front* della attività svolta dall'agente/mediatore; sul punto questo Arbitro si è espresso più volte ritenendo che in presenza di clausole generiche come quella oggetto del presente contratto, non è possibile individuare con precisione l'attività svolta dall'agente/mediatore, e ciò comporta necessariamente che l'intero costo commissionale venga considerato integralmente *recurring*.

Con riferimento agli oneri assicurativi, si rammenta l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento (Dec. n. 10035/2016) – ed al quale questo Arbitro ritiene di doversi conformare – secondo il quale, ferma la piena legittimazione passiva dell'intermediario convenuto in relazione al domandato rimborso del premio assicurativo, *“anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza" dell'Arbitro perché "implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio di Milano, Decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, Decisione n. 7616/2015)". Nel caso di specie, sebbene agli atti l'intermediario abbia prodotto l'attestazione di consegna delle condizioni di polizza, non vi è prova che al cliente sia stato consegnato il fascicolo informativo nel quale – all'art. 8 – sono previste le condizioni di rimborso del premio non maturato applicabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, né risulta che la compagnia assicurativa abbia provveduto – se non alla retrocessione – quantomeno alla determinazione del rimborso dovuto. Tali elementi rendono necessaria l'applicazione del criterio *pro rata temporis*, nel calcolo del rimborso dovuto, al quale sarà tenuto – in via solidale con la Compagnia assicurativa – anche l'intermediario convenuto.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento *de quo* in corrispondenza della settantesima rata, deve riconoscersi al ricorrente il diritto alla restituzione dell'importo di euro 90,30, con riguardo alle commissioni bancarie non maturate, € 2.900,18 quanto alla commissione d'intermediazione (al netto del rimborso già ricevuto in sede di conteggio estintivo), ed € 1.011,36 quanto agli oneri assicurativi non maturati. L'importo complessivamente dovuto a titolo di rimborso in favore del cliente è dunque pari ad € 4.001,20, calcolato entro il limite della domanda azionata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.001,20.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI